



**Bruxelles, 12 maggio 2021
(OR. en)**

8635/21

**IXIM 83
JAI 520
AVIATION 117
JAIEX 58**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	7376/2/21 REV 2
Oggetto:	Progetto di conclusioni del Consiglio sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (PNR) a paesi terzi, in particolare l'Australia e gli Stati Uniti, a fini di lotta contro il terrorismo e i reati gravi <i>- Approvazione</i>

1. La presidenza ha suggerito di illustrare la posizione del Consiglio sulla questione dello scambio dei dati PNR con paesi terzi attraverso le "conclusioni del Consiglio sul trasferimento dei dati PNR a paesi terzi, in particolare l'Australia e gli Stati Uniti, a fini di lotta contro il terrorismo e i reati gravi".
2. Il messaggio principale delle conclusioni del Consiglio è quello di sottolineare l'importanza sia dello scambio di dati PNR garantendo il rispetto dei diritti fondamentali, sia di mantenere un dialogo costruttivo tra l'Unione europea e suoi partner globali a tale riguardo.
3. Il progetto di conclusioni del Consiglio (doc.7376/21) ha ricevuto sostegno preliminare dopo un primo scambio di opinioni in occasione della riunione in videoconferenza del gruppo "Scambio di informazioni in ambito GAI" (IXIM) il 21 aprile 2021. Durante la riunione i membri del gruppo hanno accolto il suggerimento della presidenza di affidare ai consiglieri GAI la messa a punto del progetto.

4. Nella riunione in videoconferenza del 7 maggio 2021 i consiglieri GAI hanno approvato il progetto di conclusioni del Consiglio con l'aggiunta che figura nella prima versione riveduta. Il segretariato generale non ha ricevuto nessuna osservazione entro il termine fissato (le ore 13.00 di lunedì 10 maggio 2021). Inoltre, nessuna osservazione è pervenuta entro il termine fissato (le ore 10.00 di mercoledì 12 maggio 2021) in merito alla seconda versione riveduta che includeva una seconda aggiunta.
5. Dal momento che nessuna delegazione ha espresso riserve sul progetto di conclusioni del Consiglio, il progetto che figura nel documento 7376/2/21 REV 2 è considerato approvato.
6. *Si invita il Coreper a trasmettere al Consiglio il progetto di conclusioni del Consiglio che figura in allegato e a suggerirgli di approvare le conclusioni tra i punti "A" dell'ordine del giorno.*

Progetto di CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO
sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (PNR) a paesi terzi,
in particolare l'Australia e gli Stati Uniti,
a fini di lotta contro il terrorismo e i reati gravi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

1. TENENDO PRESENTE l'accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (*Passenger Name Record* - PNR) da parte dei vettori aerei all'Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera¹ e l'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sull'uso e il trasferimento delle registrazioni dei nominativi dei passeggeri al dipartimento degli Stati Uniti per la sicurezza interna² (di seguito gli "accordi"), entrati in vigore rispettivamente il 1° giugno 2012 e il 1° luglio 2012,
2. SOTTOLINEANDO che scopo di tali accordi è garantire la sicurezza e proteggere la vita e l'incolumità delle persone e stipulare sia le condizioni alle quali i dati PNR di origine UE possono essere trasferiti, trattati e usati sia le modalità di protezione di tali dati,
3. RICORDANDO che le condizioni e le salvaguardie applicabili alla ricezione e al trattamento dei dati PNR raccolti da compagnie aeree in paesi terzi, compresi gli Stati Uniti e l'Australia, su voli previsti in arrivo o in partenza nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea sono stabilite nella direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio,

¹ GU L 186 del 14.7.2012, pag. 4.

² GU L 215 dell'11.8.2012, pag. 5.

4. CONSIDERANDO che le relazioni³ sulla verifica congiunta e sulla valutazione congiunta dell'attuazione dell'accordo PNR tra l'Unione europea e l'Australia come pure sulla valutazione congiunta dell'accordo PNR tra gli Stati Uniti e l'Unione europea sono state trasmesse dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio il 12 gennaio 2021 e discusse in via preliminare il 3 febbraio 2021 durante la videoconferenza informale dei membri del gruppo "Scambio di informazioni in ambito GAI" (IXIM),
5. SOTTOLINEANDO che entrambe le valutazioni congiunte hanno dimostrato il valore aggiunto e l'efficacia operativa degli accordi PNR con l'Australia e gli Stati Uniti nella lotta al terrorismo e ai reati gravi di natura transnazionale, ossia facilitare controlli di frontiera efficaci, prevenire spostamenti di terroristi, contribuire all'individuazione di persone associate alla criminalità organizzata, quali i trafficanti, e indagare e perseguire questo tipo di criminalità e il terrorismo,
6. RICONOSCENDO gli sforzi compiuti da Australia e Stati Uniti nel rispettare quanto prescritto dagli accordi in merito agli aspetti sia tecnici che organizzativi anche per quanto riguarda la protezione dei dati personali dei passeggeri,
7. RILEVANDO che, nonostante le numerose salvaguardie previste negli accordi, alcuni aspetti non sono pienamente in linea con il parere 1/15 della Corte di giustizia dell'UE, che è stato formulato il 26 luglio 2017, ossia dopo l'entrata in vigore degli accordi, e che riguarda l'accordo PNR previsto con il Canada,

³ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio riguardante la verifica congiunta dell'attuazione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (*Passenger Name Record* - PNR) da parte dei vettori aerei all'Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera (docc. 5288/21 + ADD 1).

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione congiunta dell'accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (*Passenger Name Record* - PNR) da parte dei vettori aerei all'Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera (docc. 5285/21 + ADD 1).
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione congiunta dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sull'uso e il trasferimento delle registrazioni dei nominativi dei passeggeri al dipartimento degli Stati Uniti per la sicurezza interna (docc. 5291/21 + ADD 1).

8. PRENDENDO ATTO delle posizioni espresse dall'Australia e dagli Stati Uniti, in particolare per quanto riguarda l'importanza e la necessità di conservare i dati PNR storici al fine di svolgere con efficacia le proprie attività di contrasto,
9. ENFATIZZANDO che gli obiettivi degli accordi sono coerenti con gli obblighi internazionali che impongono di raccogliere, trattare e scambiare i dati PNR in linea con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite⁴, che impongono a tutti gli Stati di sviluppare la capacità di raccogliere e usare i dati PNR, sulla cui base, nel 2020, l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) ha adottato standard e pratiche raccomandate sui PNR (SARP) mediante l'emendamento 28 dell'allegato 9 della convenzione di Chicago,
10. PRENDENDO ATTO della posizione dell'Unione stabilita mediante la decisione (UE) 2021/121 del Consiglio⁵, nella quale si accoglie con favore l'introduzione dei suddetti SARP e, attraverso la notifica di una differenza, si informano l'ICAO e gli Stati contraenti di come gli Stati membri dell'UE intendono dare attuazione a detti standard in linea con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea secondo l'interpretazione fornita nel parere 1/15 della Corte di giustizia dell'UE,
11. ATTIRANDO PARTICOLARE ATTENZIONE sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in quanto parte integrante del sistema di tutela dei diritti fondamentali a più livelli dell'Unione e sulle conclusioni del Consiglio adottate di recente sul rafforzamento dell'applicazione della Carta dei diritti fondamentali⁶,
12. SOTTOLINEANDO gli accordi globali di cooperazione dell'Unione, in particolare con gli Stati Uniti, in materia di lotta al terrorismo,
13. ACCOGLIE CON FAVORE l'adozione da parte della Commissione della relazione sulla valutazione congiunta dell'accordo PNR con gli Stati Uniti e delle relazioni sulla valutazione congiunta e sulla verifica congiunta dell'accordo PNR con l'Australia,

⁴ Risoluzione 2396/2017, adottata dal Consiglio di sicurezza nella sua 8148^a sessione il 21 dicembre 2017, e risoluzione 2482/2019, adottata dal Consiglio di sicurezza nella sua 8582^a sessione il 19 luglio 2019.

⁵ GU L 37 del 3.2.2021, pag. 6.

⁶ Doc. 6795/21.

14. RILEVA che i dati PNR ricevuti nell'ambito di tali accordi hanno dimostrato chiaramente di costituire un insieme di dati unico nel suo genere, fondamentale per impedire il ritorno dei combattenti terroristi stranieri e per contrastare in particolare i reati di droga e lo sfruttamento dei minori,
15. RIBADISCE che gli scambi di dati PNR con questi paesi partner rimangono essenziali per garantire la nostra sicurezza pubblica comune,
16. SI COMPIACE del proseguimento del dialogo con entrambi i paesi per lavorare sulle raccomandazioni contenute nelle valutazioni congiunte, senza compromettere l'efficacia operativa degli accordi,
17. INCORAGGIA la Commissione a vagliare le azioni necessarie per dare seguito alle valutazioni congiunte,
18. SOTTOLINEA l'importanza di fare in modo che i dati PNR siano scambiati e trattati nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e dei requisiti dell'UE in materia di protezione di dati,
19. OSSERVA che, nel rispetto del parere 1/15 della Corte di giustizia dell'UE, per poter sfruttare appieno il potenziale dei dati PNR e perseguire gli obiettivi dello scambio internazionale di dati PNR, la corretta conservazione di questi ultimi è fondamentale,
20. INVITA la Commissione a perseguire un approccio coerente ed efficace per quanto riguarda il trasferimento dei dati PNR a paesi terzi a fini di lotta contro il terrorismo e i reati gravi, muovendo dai SARP dell'ICAO e in linea con le pertinenti disposizioni sancite nel diritto dell'Unione.
